Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 30/12/25 immediatamente esecutiva: SI ☐ NO ☐

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SMI – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI – RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE.

L'anno duemilaventicinque il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 14.15 e seguenti nella sede Municipale il Commissario Regionale, Dott. Livio Davide Cardaci nominato Commissario Regionale in sostituzione del Consiglio Comunale, con D.P.541/GAB del 20/05/2025, con la partecipazione del Vicegretario Comunale , Dott.ssa Moravia Delda.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri previsti dalla legge;
VISTA la proposta di deliberazione e il parere reso dal Revisore Unico dei Conti con il verbale n. 71 del 29/12/2025, udito il Segretario Comunale Dott.ssa Sotera Annabel, il Commissario Straordinario e il Vice Segretario con funzioni verbalizzanti prendono atto di quanto definito dal Revisore nel predetto verbale.
RILEVATO che la mancata alienazione della quota di partecipazione entro un anno dall'atto deliberativo, oltre la circostanza per cui l'ente non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della società, né può intervenire nella gestione societaria, salvo il potere di alienare la partecipazione, potrebbe causare profili di responsabilità e una gestione patrimoniale non ottimale.
CONSIDERATO che è stata trasmessa una nota da parte dell'Ente ai soci della Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, al fine di esercitare il diritto di prelazione, si demanda al Responsabile dell'Area competente di trasmettere, senza indugio e comunque entro il 31/12/2025, una nota integrativa ai Soci stessi della partecipata Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl con indicazione delle informazioni ulteriori evidenziate nel verbale del Revisore, e per quanto previsto, di esercitare, in subordine, il diritto di recesso.
VISTO l'art.11 della L.R. N.35 del 15 settembre 1997;
VISTA la L.R. N. 48/1991;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria l'allegata proposta di cui all'oggetto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Moravia Delda

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Livio Davide Cardaci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal ..... , per .....[1] giorni consecutivi.

Aidone, lì _____

Il Messo Comunale _____ timbro Il Segretario Comunale _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 30-12-2025

☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).

☐ essendo trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1 L.R. 44/91).

☐ essendo trascorsi _____ dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Aidone, lì 30-12-2025

timbro Il V. Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

Il Funzionario Comunale

_____

[1] 15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

Proposta registrata al n° _____ in data _____

Il Responsabile di Segreteria

_____

COMUNE DI AIDONE
Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N° 39 **del** 30/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE al 31/12/2024- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.- RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE

Data: 23/12/2025

Il Responsabile dell'Area

L'ASSESSORE AL RAMO

_____

Approvata nella seduta del : 30-12-2025 Immediatamente esecutiva : [X] SI [ ] NO

Il Commissario Straordinario
Dott. Livio Davide Cardaci

COMUNE DI AIDONE - Prov. di Enna

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annabel Sotera

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nominato con D.P. 541/GAB del 20/05/2025

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate (T.U.S.P.), emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RICHIAMATO, nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, a tenore del quale:
"*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, a decorrere dal 2018, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:
"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Aidone, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Aidone anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Aidone;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera il Comune di Aidone non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo

in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa negli allegati A e B alla presente deliberazione secondo le linee guida pubblicate dal MEF comprese le schede tipo aggiornate alle ultime disposizioni normative;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2024, recante "*Approvazione piano di razionalizzazione periodica 2024 e di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Aidone alla data del 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.*";

DATO ATTO che nella deliberazione sopra citata venivano richiamate le società partecipate di seguito riportate:
- S.R.R. ATO 6 Enna Società Consortile per azioni, con quota di partecipazione del 3,71, esito della rilevazione mantenimento, atteso trattarsi di obbligo di legge;
- Gal Rocca di Cerere Geopark Società consortile a r.l., con quota di partecipazione del 1,51, ed esito della rilevazione mantenimento;
- Distr. Turistico DEA di Morgantina Soc. Cons. arl, con quota di partecipazione del 6,01%, mantenuta alla data del 31 dicembre 2024;
- Siciliaambiente S.P.A. in liquidazione, con quota di partecipazione del 0,20%, già in liquidazione non mantenuta;

PRESO ATTO che la Società Ato Ennaeuno Spa in liquidazione è stata dichiarata fallita con procedura n. 4/2019 del 20/03/2019;

CONSIDERATO che alla luce della messa in liquidazione della società Siciliaambiente s.p.a. in liquidazione e Società Ato Ennaeuno spa, dichiarata fallita come sopra esposto, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso;

DATO ATTO che il Comune di Aidone è socio dell'Ente di diritto pubblico Parco Minerario di Floristella – Grottacalda, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, come da statuto è ente di diritto pubblico avente amministrazione propria ed è sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Ne consegue che, qualsiasi modificazione dell'assetto partecipativo deve essere adottato nelle medesime forme e modalità prescritte per la costituzione dell'Ente pubblico;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nel comma 611 della legge n. 190 del 2014 non possono trovare diretta applicazione nei confronti della partecipazione all'Ente Parco Minerario di Floristella – Grottacalda, fermo restando in ogni caso che l'esclusione dall'obbligo di predisporre il piano di razionalizzazione, non preclude la possibilità di adottare misure organizzative dirette alla riduzione della spesa, in funzione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, rimessi alla valutazione dei soggetti partecipanti;

RITENUTO che in base alle partecipazioni possedute già presenti nel precedente atto deliberativo della C.C. n 32 del 30/12/2024, le seguenti società hanno i requisiti normativi obbligatori per essere mantenute : SRR ATO 6 ENNA Societa Cons arl (Regolamentazione del Servizio Rifiuti – Norma

Regionale); GAL Rocca di Cerere Soc. cons. arl: Sviluppo economico dell'imprese locali aderenti e contributi per investimento destinati al Comune;

RILEVATO che con la deliberazione Consiliare n. 32 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato espresso l' intendimento dell'Amministrazione di procedere alla dismissione della quota partecipativa dell società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl , decisione che promanava da motivazioni attinenti il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche del Comune di Aidone che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/12/2020 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUEL, nonché in quanto l'attività di produzione di beni e servizi della Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl anzidetta non risultava strettamente necessaria, né strategica e funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, non risultava compatibile in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato di dover dare atto che è in itinere il procedimento di alienazione e dismissione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, della quota di partecipazione societaria alla Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, la cui quota di partecipazione ammonta a 6,01%;

RICHIAMATA la nota 11538 del 16/12/2025 con la quale la Responsabile dell'Area Affari Generali comunicava al Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl e ai soci, l'avvio della procedura di dismissione della partecipazione del Comune di Aidone, al fine di avere manifestazione di interesse per l'esercizio del diritto di prelazione;

PESO ATTO che rispetto al quadro rappresentato nella deliberazione Consiliare n. 32 del 30/12/2024 la situazione del nostro Ente non risulta modificata nell'anno 2024 non essendovi nel periodo nuove acquisizioni o costituzioni;

VISTO il piano operativo e la relazione tecnica allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e da cui risultano gli esiti della ricognizione effettuata mediante l'elenco delle partecipazioni detenute;

ATTESO che nella relazione in oggetto vengono confermate solamente le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che la scelta delle modalità operative di dismissioni delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., ovvero alienazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario dover fornire mandato al Sindaco e agli uffici preposti, ciascuno in ordine alle rispettive competenze , di porre in essere gli atti di conseguenza al fine di procedere alle attività conseguenti alla presente deliberazioni e alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione occorre acquisire il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

I. di **RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

II. di **APPROVARE** la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Aidone alla data del 31/12/2024, risultanti da piano operativo di razionalizzazione e dalla relazione di cui all' "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

III. di **APPROVARE** la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Aidone alla data del 31/12/2024 individuandole come da documento "Allegato B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

IV. di **DARE ATTO** che è in itinere il procedimento di alienazione della quota di partecipazione del 6,01 % della Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, quale partecipazione non obbligatoria, dando mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di procedere con gli atti conseguenziali;

V. di **DARE MANDATO** al Sindaco e agli uffici all'uopo preposti, ciascuno per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione e alla relativa predisposizione dei provvedimenti attuativi del piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Aidone;

VI. di **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione venga trasmessa inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo disponibile sul Portale Tesoro, al fine di assolvere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 24, comma 3, del T.U.S.P.;

VII. di **PRECISARE** che il provvedimento in oggetto costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

VIII. di **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente;

IX. di **PROCEDERE** alla pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, tra cui nella sotto-sezione di 1 livello "Enti Controllati", sotto-sezione di 2 livello "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

X. di **DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 23/12/2025

Il Responsabile dell'Area

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____ Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 24-12-2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

MEF Dipartimento del Tesoro

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2025

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE

COMUNE DI AIDONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2025, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2024.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2024 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:
   - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
   - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
   - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
   - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della società
   - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2021 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:
   - STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
   - STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
   - STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
   - STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della società
   - STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
   - STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00548140862
Denominazione	Siciliambiente S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura	
Data di deliberazione della liquidazione	
Stato di avanzamento della procedura	
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	NON PRESENTA BILANCI DAL 2008

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Liquidazione /Scioglimento della società/Fallimento

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01068960863
Denominazione	ATO ENNA UNO S.p.A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Procedura concorsuale
Dettagli causa di cessazione della società	
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	
Ottenimento di un introito finanziario	no
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Allegato A)

MEF Dipartimento del Tesoro

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2025

(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

COMUNE DI AIDONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2025

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

L'ambito soggettivo della ricognizione definito dall'art. 20, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni *"detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche"*, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi per:

> ***"partecipazione"*** "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, lett. f), del TUSP);
>
> ***"partecipazione indiretta"*** "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre in base alle definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Tale opzione legislativa, esclude dalla nozione di controllo rilevante, ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP, le situazioni di semplice compartecipazione (anche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società.

Oltre a quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c..

Si rileva, infine, che nella parte in cui la norma impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di "altri organismi soggetti a controllo" (*ex* art. 2, lett. g), del TUSP), si è ritenuto opportuno, in assenza di ulteriori specificazioni, qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico.

Partecipazioni dirette

Alla data del 31 dicembre 2024 il Comune di Aidone possedeva partecipazioni dirette nelle società illustrate dalla tabella 1.

Tabella 1- Partecipazioni dirette del Comune al 31.12.2024

Nome partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
S.R.R. ATO 6 ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	3,71	Mantenimento	Obbligo Legge
Gal ROCCA DI Cerere Geopark Società consortile a r.l.	00667240865	1,51	Mantenimento	
Distr. Turistico. DEA di Morgantina Soc. Cons. arl	01178450860	6,01%	Mantenimento	
SICILIAAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	0,20%	Già in liquidazione	Norma Regionale

Si da atto che la Società Ato Ennaeuno Sp.A. in liquidazione è stata dichiarata fallita con procedura n. 4/2019 del 20/03/2019

Per semplificare il presente documento le note istruttive alla compilazione riportate nella scheda tipo definita dal MEF sono richiamate esclusivamente nella scheda di rilevazione della prima società partecipata

Partecipazioni indirette

Da S.R.R. ATO 6 ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Ambiente e Tcnolgia Srl	**01220960866**	100,00%

1) S.R.R. ATO 6 ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01201410865
Denominazione	S.R.R. ATO 6 ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Anno di costituzione della società	2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura[1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	NO
La società è un GAL[2]	NO

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

[1] Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

[2] Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato [3]	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

[3] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[4] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	39237
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	13.210

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	. 1.354.684	.1061.111	792.243
A5) Altri Ricavi e Proventi	419	421	531
di cui Contributi in conto esercizio			

NON RICORRE LA FATTISPECIE

2. Attività di lobbing

NON RICORRE LA FATTISPECIE

3. Attività bancarie e finanziarie

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	3,71%
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[5] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[6] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[7] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

5. INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Regolamentazione Servizio Rifiuti

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria[13] §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis[14] §	Scegliere un elemento.
Note*	

(1) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(2) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(3) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(4) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(5) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(6) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(7) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

2) GAL ROCCA DI Cerere Società consortile a r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00667240865
Denominazione	ROCCA DI Cerere Geopark Società consortile a r.l.
Anno di costituzione della società	1998
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura[1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	NO
La società è un GAL[2]	SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP *	94100
Indirizzo *	VIA Vulturo 34
Telefono *	+39 935 504717
FAX *	
Email *	INFO@ROCCADICERERE.EU

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99 ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [1]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato [3]	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 5)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	10.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	325.627	351.784	329.717
di cui Contributi in conto esercizio	325.627	351.784	329.717

NON RICORRE LA FATTISPECIE

2. Attività di Holding

NON RICORRE LA FATTISPECIE

3. Attività bancarie e finanziarie

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	1,51%
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[8] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[9] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[10] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	REDAZIONE E REALIZZAZIONE DI STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' E SVILUPPO DEL TERRITORIO LOCALE E RURALE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria[13] §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis[14] §	Scegliere un elemento.
Note*	

3) Distretto Turistico Morgantina SOCIETA' CONSORTILE ARL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04748650878
Denominazione	Distretto Turistico Morgantina Soc. Cons. arl
Anno di costituzione della società	2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura[1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	NO
La società è un GAL[2]	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP*	94100
Indirizzo*	PIAZZA GARIBALDI 2
Telefono*	
FAX*	
Email*	distrettodeamorgantina@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	79.90.19
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato [3]	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	NP
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	NP
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	1500

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0	0

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi / Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o ***"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)"***.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.082	5.656,00	5.656,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

NON RICORRE LA FATTISPECIE

2. Attività di Holding

NON RICORRE LA FATTISPECIE

3. Attività bancarie finanziarie

NON RICORRE LA FATTISPECIE

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	6,01%
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

3. INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Promozione del Territorio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) [12]	recesso dalla società
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria[13] §	Si
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis[14] §	Si
Note*	AVVIATA ENTRO IL 31/12/2025

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01220960866
Denominazione	AMBIENTE E TECNOLIGIA SRL
Data di costituzione della partecipata	
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura [1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	
La società è un GAL[2]	

(8) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(9) Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	382109
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi [3]	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	32
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	78996
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.240

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.006.375	59.254	22.701	- 55.776	121.381

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi e Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.295.044	6.150.887	5.335.452
A5) Altri Ricavi e Proventi	166.341	166.341	129.655
di cui Contributi in conto esercizio			

Non ricorre attività per i punti che seguono

2. Attività di holding

3. Attività bancarie e finanziarie

4. Attività assicurative

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta [5]	3,71%
Codice Fiscale Tramite [6]	01201410865
Denominazione Tramite (organismo) [6]	SRR ATO 6 ENNA SOC. CONS. ARL
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria[13] §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis[14] §	Scegliere un elemento.
Note*	

COMUNE DI AIDONE
29 DIC 2025
Prot. N. 11785
CATEG .....Cl.....FASC.....

Cert Riss-

COMUNE DI AIDONE (EN)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n.71 del 29/12/2025

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 09:30:00 si è autoconvocato presso il proprio studio professionale sito in Giarre (CT) in Via Pietro Eremita n.1 il Revisore Unico dei Conti Rosetta Currenti, nominata con Delibera di C.C. n.09 del 29/05/2024 resa immediatamente esecutiva, per deliberare sul seguente o.d.g:

Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Prot. n.0011757 del 24.12.2025 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano di Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 – Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni. - Relazione sull'attuazione."*

In merito alla richiesta di parere di cui all'o.d.g. occorre fare una necessaria premessa.

Come noto, alle molteplici attività di supporto e collaborazione cui il Revisore è tenuto nei confronti dell'Organo consiliare dell'Ente locale in virtù delle previsioni dell'art. 239 Tuel, si accompagnano numerose funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile che vanno ad interessare anche i rapporti con gli Organismi partecipati dall'Ente. L'ambito di operatività di dette funzioni è analiticamente descritto nei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (di seguito Cndec) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. In particolare, il principio 10.1 (nella versione aggiornata a giugno 2019) individua una duplice funzione di controllo dell'Organo di revisione di un ente locale in relazione alla gestione degli organismi partecipati:

- **controllo "diretto",** in quanto l'Organo deve vigilare sul corretto adempimento da parte dell'ente locale degli obblighi imposti direttamente in capo a quest'ultimo dalla legge, dallo statuto, ecc.;
- **controllo "indiretto"** in quanto il Revisore è chiamato, altresì, a verificare che l'ente locale vigili sul rispetto degli obblighi da parte dei propri Organismi partecipati senza, tuttavia, entrare nel merito di tale controllo.

Il corretto esercizio di tale duplice funzione di controllo implica un coinvolgimento del Revisore nelle più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società e degli enti soci previste dallo stesso testo unico, quali quelle di costituzione di nuove società, acquisto di partecipazioni e approvazione di piani per il superamento della crisi d'impresa. Gli stessi Principi sopra richiamati prevedono, così, un ruolo di controllo dell'Organo di revisione, diversamente modulato secondo lo specifico contesto operativo, di verifica delle determinazioni assunte dall'Ente locale e di piena aderenza della gestione societaria ai dettami del testo unico. **Anzitutto il Revisore è tenuto a rilasciare, ai**

sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del Tuel, un parere obbligatorio in relazione alle proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni da parte dell'ente, verificando, in particolare, con riferimento all'attività svolta dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente locale, la ricorrenza, in concreto, di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'Ente e la sua finalità istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 1, del Tusp (principi 10.5.3 e 10.5.5). **Parimenti, il Revisore deve verificare il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla legge in materia di alienazione di partecipazione societarie o di costituzione di vincoli sulle stesse,** l'avvenuto adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle pertinenti disposizioni previste dal Tusp (artt. 16, 17, 20 e 26) e la corretta composizione dei relativi Organi amministrativi e di controllo delle medesime società nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 11 Tusp. Gli stessi Principi (punto 10.3.1) prevedono che l'Organo di revisione, in relazione alla fase della programmazione e verifica del sistema di controllo interno, debba anche vagliare la validità, l'efficienza e l'adeguatezza delle modalità adottate dall'ente per lo svolgimento delle attività di indirizzo e controllo attuate in relazione agli Organismi partecipati. Più in generale, dalle disposizioni del Tuel è enucleabile il dovere del Revisore di monitorare l'andamento degli Organismi e delle società partecipati nella misura in cui lo stesso può avere dei riflessi, da un punto di vista economico-finanziario, anche sul bilancio dell'Ente locale, circostanza desumibile dall'art. 148-bis, c. 2 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel), secondo cui, ai fini della verifica prevista dal c. 1, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente, nonché dall'art. 147-quater del medesimo decreto legislativo, che impone all'Ente locale, nel quadro del sistema dei controlli interni, di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.

L'Organo di revisione è, inoltre, gravato di specifici adempimenti in tema di Organismi partecipati di volta in volta previsti da puntuali norme di legge.

L'art. 20, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp) stabilisce che annualmente, entro il 31 dicembre, **l'Ente interessato deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione**. Secondo quanto segnalato dalla Sezione delle autonomie nelle apposite linee di indirizzo per la ridetta revisione straordinaria di cui alla deliberazione n. 19/2017/INPR, tale previsione è sintomatica della *"rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica"*. L'obbligo di adozione del piano di razionalizzazione opera, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del D.Lgs.n.175/2016 (Tusp), ove in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Come accennato, il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (Tusp) nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione consultiva rimessa all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente locale in relazione alle delibere consiliari che approvano detti piani di

riordino, ferma restando l'obbligatorietà dei pareri demandati ai competenti Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Tuel. In assenza di specifiche regole settoriali, sono da considerare quelle generali dell'art. 239 Tuel che definiscono **le funzioni dell'Organo di revisione e i casi di obbligatorietà del relativo parere**. Stante l'evidente difficoltà concettuale di ricondurre i piani in discorso tra gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria" dell'Ente locale e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 1, del Tuel, la prassi applicativa, sin dall'approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria sopra richiamati e, ancor prima, in ordine ai piani previsti dalla legge di stabilità per il 2015, registra una tendenza interpretativa restrittiva in virtù della quale detto parere sarebbe "***necessario solo nel caso in cui l'ente abbia assunto***" con il piano, misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute. In questa prospettiva l'Organo di revisione **non sarebbe tenuto mai a pronunciarsi sul piano in assenza di modifiche alle forme di gestione dei servizi erogati e quando, dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento, non derivino mutamenti delle previsioni di bilancio dell'ente, né dei suoi equilibri.** In tal senso sono stati tratti argomenti dallo schema di delibera del Consiglio Comunale di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Tusp elaborato da Anci e trasmesso ai Comuni in allegato alla nota sugli obblighi di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie n. 76 del 7 agosto 2017, che pure reca, semplicemente, nei visti *"Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 267/2000"*. A suffragio di tale lettura vengono richiamati, inoltre, gli stessi Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali più volte citati, laddove (punto 10.9.1) si prevede che:" ***il parere dell'Organo di revisione sul piano di razionalizzazione è da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi."*** Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi. La concreta prassi operativa delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti evidenzia come l'esame dei piani di riordino adottati dall'Ente locale ai sensi degli artt. 24 e 20 Tusp sia ormai momento centrale per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'Ente e dei suoi Organismi partecipati alle nuove regole del Tusp. **L'esigenza di un ampliamento della funzione consultiva demandata in questo ambito ai Revisori risulta in linea con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di controllo sull'opportunità che i piani di razionalizzazione siano sempre muniti del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria** anche laddove venga statuito il mantenimento senza razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente, attesa la necessità di valutare sempre la coerenza delle determinazioni assunte dall'ente titolare delle partecipazioni rispetto alla normativa recata dal Tusp. Negli orientamenti della giurisprudenza contabile *"il supporto tecnico dell'organo di revisione in un'attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria dell'ente quale quella di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli organi comunali, viene reputato coerente con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 Tuel e con gli orientamenti della giurisprudenza della stessa Corte che hanno richiamato l'opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere non sarebbe obbligatorio"*. - Richiamato pertanto il 239 Tuel sia per l'obbligatorietà di acquisire il parere dell'Organo di revisione a seconda dei contenuti concreti assunti dallo stesso piano di riordino della partecipate, in quanto se rientranti nelle previsioni dell'art.239 c.1 lett b) n.3 in tema di *"modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazioni ad organismi esterni"* **e qualora non rientrasse in questo comunque rientra nell'autonomia dell'Ente prevedere, nel quadro di collaborazione dell'Organo di revisione con l'Organo consigliare, previste dall'art.239 c.1. lett.a) del Tuel, che il Revisore sia sempre tenuto ad esprimere il proprio parere in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 Tusp, anche laddove meramente confermative del portafoglio di partecipazioni detenute dall'ente: in tali ipotesi il revisore fornirà il proprio parere sulla coerenza delle determinazioni assunte dall'ente con la normativa recata dal Tusp,**

restando impregiudicata ogni valutazione di merito politico rimessa ai competenti Organi comunali.

Sulla *quaestio* permangono comunque, a prescindere dal precedente excursus, dubbi interpretativi circa l'obbligo o meno del rilascio del parere dell'Organo di revisione sulla ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente entro il 31.12 di ogni anno, come dimostrato del resto dal comportamento amministrativo di alcuni Enti Locali che richiedono il parere rispetto ad altri che invece non lo richiedono.

Esaminata la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Prot. n. 0011757 del 24.12.2025 trasmessa a mezzo P.E.C il 24.12.2024, comprensiva degli Allegati A) e B) di razionalizzazione delle partecipate e ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2024. Dalla stessa si rileva sinteticamente quanto segue:

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P .esistono i presupposti per una razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette attraverso fusioni, soppressioni;
- che lo scopo del T.U.S.P. medesimo è migliorare l'allocazione delle risorse secondo una maggiore efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il Comune di Aidone deteneva fino al 31.12.2024 n. 4 partecipazioni come indicato nella proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Prot.n. 0011757 del 24.12.2025;
- che viene richiamata la Relazione Tecnica alla intera attività ricognitiva e di razionalizzazione delle partecipazioni di cui agli allegati facenti parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Prot. n. 0011757 del 24.12.2025

Il Comune di Aidone fino alla data del 31/12/2024 possedeva le seguenti partecipazioni, come risultante dall'Allegato A:

Tabella 1- Partecipazioni del Comune al 31.12.2024

Nome partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
S.R.R. ATO 6 ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	3,71	Mantenimento	Obbligo Legge
Gal ROCCA DI Cerere Geopark Società consortile a r.l.	00667240865	1,51	Mantenimento	
Distr. Turistico. DEA di Morgantina Soc. Cons. arl	01178450860	6,01%	Mantenimento	

SICILIAAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	0,20%	Già in liquidazione	Norma Regionale

La società Ato Ennaeuno S.P.A in liquidazione era stata dichiarata fallita con procedura n.4/2019 del 20/03/2019 e pertanto l'Ente non ne detiene più la partecipazione. Alla luce della messa in liquidazione della Società Siciliaambiente S.P.A in liquidazione e Società Ato Ennaeuno S.P.A, dichiarata quest'ultima già fallita, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso come attestato dal Responsabile dell'Area Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia nella proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di che trattasi.
Alla luce di quanto evidenziato nella superiore Tabella, il Responsabile dell'Area propone di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Aidone alla data del 31.12.2024, in coerenza con i documenti e gli atti dell'Ente prodromici, e qui richiamati in toto, individuandole come segue:

- **mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:**

  - SRR Ato 6 Enna Soc.Cons. arl (Regolamentazione del Servizio Rifiuti – Norma Regionale);

  - GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. cons.arl.

Con la deliberazione Consiliare n.32 del 30.12.2024 è stato espresso l'intendimento dell'Amministrazione di procedere alla dismissione della quota partecipativa della Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, attraverso l'alienazione della quota del 6,01% posseduta dall'Ente, la cui motivazione è stata dettata, tra le altre, dal fatto che l'attività di produzione di beni e servizi della predetta società non risulta strettamente necessaria, ne strategica e funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In merito, risulta che il Responsabile dell'Area Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia con Nota Prot. n.11757 del 24.12.2025 ha invitato i Soci della predetta partecipata, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 175/2016 e delle eventuali previsioni statutarie in materia di prelazione, a manifestare il proprio interesse all'acquisizione della quota e qualora nessuno dei Soci dovesse manifestare interesse entro la fine dell'anno 2025, il Comune procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'alienazione della partecipazione. Dalla verifica della predetta Nota, ricevuta dallo scrivente Revisore quale allegato alla documentazione oggetto del presente parere, risulta indicata erroneamente la data del 39/12/2025, per mero refuso di stampa, quale termine ultimo concesso ai Soci della partecipata Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, per esercitare il diritto di prelazione. Inoltre, non è stato indicato nè il prezzo offerto (o il metodo di valutazione) poiché i Soci devono poter valutare l'offerta alle stesse condizioni pattuite con il terzo acquirente (principio di "parità di condizioni" previsto dalla legge), né le condizioni di vendita per intendere le modalità di pagamento. Tali omesse indicazioni rendono, a parere dello scrivente Revisore, l'offerta incompleta e non consentono il diritto di prelazione validamente esercitabile. **Pertanto, si diffida il Responsabile dell'Area Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia ad inviare, tempestivamente e senza indugio, una nuova Nota con le integrazioni apportate, in sostituzione della precedente Nota Prot.n.11757 del 24.12.2025, ai Soci della partecipata Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, onde evitare che le predette omissioni possano compromettere e/o viziare il loro diritto di prelazione.**

In merito il Revisore Unico dei Conti osserva:

l'alienazione della quota del 6,01% posseduta dall'Ente nella Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, avrebbe dovuto concludersi entro un anno dalla delibera del Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2024, come previsto dall'art.24, commi 4 e 5 del D.Lgs.175/2016 (TUSP) e quindi entro l'esercizio 2025. Considerato l'approssimarsi della fine dell'anno 2025 e considerato che la procedura di dismissione della quota di partecipazione del 6,01% **risulta ancora in itinere,** si rammenta il Comune di Aidone che, se l'intera procedura di alienazione non trova conclusione entro il 30.12.2025, lo stesso non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa Società, come il voto in assemblea, e non può più intervenire nella gestione societaria e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, c.2 cod.civ., con le procedure di cui all'art.2437-quater, cod.civ.

A tal scopo occorre evidenziare il ritardo con cui l'Ente si è mosso al fine di procedere con l'alienazione della quota partecipativa del 6,01% della Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl., ravvisandosi l'inerzia da parte del Responsabile incaricato, quale causa principale della probabile mancata alienazione entro i termini previsti per legge. Lo scrivente Revisore già nel proprio verbale n. 27 del 23.12.2024 invitava: ***"...il Responsabile dell'Area Finanziaria di informare il Revisore Unico dei Conti circa l'iter procedurale che verrà intrapreso, dopo relativa adozione dell'atto consiliare sulla razionalizzazione delle partecipazioni di cui trattasi, in merito alla alienazione della quota di partecipazione del 6,01% posseduta dall'Ente nella Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, al fine di consentire al medesimo Revisore la verifica, cui è chiamato, ai fini del rispetto dell'iter procedurale previsto dalla legge in materia di alienazione di partecipazione societarie".*** **A tale invito non è mai stato dato riscontro.**

Si rammenta l'Amministrazione che la probabile mancata alienazione della predetta quota di partecipazione entro un anno dall'atto deliberativo, oltre alle conseguenze già precedentemente enunciate, potrebbe causare profili di responsabilità erariale (là dove NON motivata da specifiche deroghe e/o cause da imputare alle difficoltà di mercato, a valutazioni tecniche o ad altre ragioni da ripresentare comunque al Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale per la valutazione della questione, magari esercitando il diritto di recesso, se previsto, o riapprovando la dismissione della quota partecipativa del 6,01% con nuove motivazioni), configurando altresì una gestione patrimoniale non ottimale con possibili ricadute in termini sanzionatori.

Tenuto conto di tutto quanto suindicato, il Revisore Unico dei Conti:

- Vista la documentazione acquisita agli atti da parte dell'Ufficio;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica posto dal Responsabile dell'Area Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia in data 23-12-2025;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile posto dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Moravia Delda in data 24-12-2025;

- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- Visto il D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.)

- Visto il D.Lgs n.267/2000 (T.U.E.L.)

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Prot.n.0011757 del 24.12.2025 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano di Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 – Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni. - Relazione sull'attuazione."* **a condizione che l'Ente tenga conto delle seguenti osservazioni:**

- - la modalità di alienazione della quota di partecipazione del 6,01% posseduta dall'Ente nella Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, dovrà rispettare il dettato normativo previsto dal D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 (Tusp), il quale regolamenta la cessazione delle partecipazioni con l'articolo 10, comma 2, DLgs 175/2016, **attraverso procedure competitive che si attivano rispettando i: *"principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione".*** *In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".* L'alienazione della quota di partecipazione deve tenere conto, altresì, nel caso in cui fosse previsto, di quanto disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'Ente;

- - la predetta alienazione dovrà concludersi entro la fine dell'esercizio 2025 e cioè entro un anno dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2024 sulla razionalizzazione delle partecipate e che, in caso di mancata alienazione della parte individuata entro un anno dall'approvazione della predetta delibera, il Comune di Aidone non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società, come il voto in assemblea, e non può più intervenire nella gestione societaria e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, c.2 cod.civ., con le procedure di cui all'art.2437-quater, cod.civ.

- **la probabile mancata alienazione della predetta quota di partecipazione entro un anno dall'atto deliberativo, oltre alle conseguenze già precedentemente enunciate, potrebbe causare profili di responsabilità erariale (là dove NON motivata da specifiche deroghe e/o cause da imputare alle difficoltà di mercato, a valutazioni tecniche o ad altre ragioni da ripresentare comunque al Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale per la valutazione della questione, magari esercitando il diritto di recesso, se previsto, o riapprovando la dismissione della quota partecipativa del 6,01% con nuove motivazioni), configurando altresì una gestione patrimoniale non ottimale con possibili ricadute in termini sanzionatori.**

invita l'Ente a

monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministatori ed i relativi Organi di controllo;

vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le eventuali forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede controllo delle gestioni;

approvare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute entro il termine del 31 dicembre 2025, considerato che tale adempimento ricorre ogni anno;

inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti ed a tutte le società partecipate copia delle deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in merito alla questione di cui trattasi.

Infine, si invita il Responsabile dell'Area Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia ed il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Moravia Delda, ciscuno in base al proprio ruolo e/o competenza, ad informare il Revisore Unico dei Conti circa il proseguimento e la conclusione dell'iter di alienazione della quota di partecipazione del 6,01% posseduta dall'Ente nella Società Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. arl, al fine di consentire al medesimo Revisore la verifica, cui è chiamato, ai fini del rispetto dell'iter procedurale previsto dalla legge in materia di alienazione di partecipazione societarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale viene trasmesso a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aidoneonline.it .

Il presente verbale andrà notificato al Sindaco, al Commissario Straordinario, al Segretario Generale , al Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Moravia Delda, al Responsabile dell'Area Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia.

Il Revisore Unico dei Conti *
(F .to dott.ssa Rosetta Currenti)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.